



PROMEMORIA ADEMPIMENTI AZIENDALI

L'OBBLIGO DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI UTILIZZATI

art. 36 comma 3 D.lgs 81/2015

BREVE RIEPILOGO DELLA NORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE

Gentile cliente,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 ogni azienda che ha utilizzato lavoratori in somministrazione nell'anno 2022 deve adempiere alla comunicazione di cui all'art. 36 comma 3 D.lgs. 81/2015 ovvero operativamente deve darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

La comunicazione annuale va fatta **entro il 31 gennaio di ogni anno** riferita ai dodici mesi (1/1 – 31/12) precedenti. Va mandata con raccomandata AR o in alternativa brevi mano con ricevuta di consegna alle RSA/RSU aziendali, se esistenti; In assenza di RSA/RSU deve essere trasmessa alle sedi delle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo applicato a mezzo pec o in alternativa tramite raccomandata AR o fax.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

1. Il numero dei contratti di somministrazione utilizzati;
2. i motivi del ricorso alla somministrazione;
3. la durata dei contratti;
4. il numero dei lavoratori somministrati utilizzati;
5. la qualifica dei lavoratori somministrati utilizzati.

La violazione delle disposizioni è sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 250 a 1.250 euro** in caso di omesso o errato adempimento.

Avvisiamo che la maggior parte delle agenzie di somministrazione stanno già fornendo alle aziende loro clienti tutte le informazioni richieste dall'obbligo di comunicazione anche se ricadente sulla società utilizzatrice.

La comunicazione e la ricevuta di trasmissione andrà conservata ai fini dimostrativi dell'adempimento in caso di verifica ispettiva.

Si allega alla presente un fac-simile di comunicazione da predisporre e trasmettere.

Distinti saluti.

Il Settore Lavoro di Studio Negri e Associati